

**Ordinanza  
sull'attività fuori del servizio nelle società  
militari e nelle associazioni militari mantello  
(OASAM)**

del 26 novembre 2003 (Stato 5 dicembre 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza è applicabile all'attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione in Svizzera e all'estero.

<sup>2</sup> L'attività volontaria comprende:

- a. l'istruzione militare fuori del servizio (istruzione generale e istruzione alla condotta);
- b. l'istruzione specialistica e le gare specialistiche;
- c. le informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare;
- d. lo sport militare fuori del servizio.

<sup>3</sup> L'attività volontaria fuori del servizio ha luogo nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.

**Art. 2** Scopo

<sup>1</sup> L'attività volontaria fuori del servizio deve soddisfare le esigenze dell'esercito e adempiere, nell'interesse della difesa nazionale, gli scopi seguenti:

- a. mantenere le conoscenze di base e le conoscenze specialistiche militari;
- b. istruire e perfezionare la truppa e i quadri;
- c. trasmettere informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare;
- d. promuovere le attitudini fisiche personali.

RU 2003 4719

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> Nell'ambito dell'attività volontaria fuori del servizio sono incoraggiati anche l'idea di milizia, la camerateria e lo spirito di corpo.

### **Art. 3** Vigilanza

L'Aggruppamento Difesa vigila sull'attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari o nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.

### **Art. 4** Moduli d'istruzione

L'Aggruppamento Difesa sostiene le società militari e le associazioni militari mantello offrendo loro moduli d'istruzione o, se necessario, organizzandoli.

### **Art. 5** Sostegno

L'attività volontaria fuori del servizio è sostenuta nella misura in cui corrisponde allo scopo di cui all'articolo 2, è stata autorizzata dall'Aggruppamento Difesa e non è indennizzata altrimenti.

## **Sezione 2: Riconoscimento e compiti**

### **Art. 6** Società militari e associazioni militari mantello

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può riconoscere un'organizzazione come associazione militare mantello, se:

- a. ha la forma giuridica di un'associazione conformemente all'articolo 60 e seguenti del Codice civile<sup>2</sup>;
- b. lo scopo dell'associazione soddisfa le esigenze della presente ordinanza;
- c. ha un numero sufficiente di membri;
- d. esiste da almeno un anno;
- e. non ha scopi commerciali;
- f. i suoi interessi specifici non sono già tutelati da un'associazione mantello o da una società riconosciute;
- g. dispone di una struttura organizzativa che copre l'intera Svizzera;
- h. fornisce prestazioni essenziali a favore delle sue società o sezioni.

<sup>2</sup> Le associazioni militari mantello riconosciute (associazione mantello) coordinano le attività volontarie fuori del servizio svolte nelle loro società o sezioni.

<sup>3</sup> Il DDPS può parimenti riconoscere società il cui scopo è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

**Art. 7** Organizzazione mantello delle società militari e delle associazioni militari mantello

<sup>1</sup> Il DDPS riconosce un'associazione come organizzazione mantello delle società e delle associazioni mantello se:

- a. ha le forme giuridiche di un'associazione conformemente all'articolo 60 e seguenti del Codice civile<sup>3</sup>;
- b. è sostenuta dalla maggioranza delle società militari e delle associazioni militari mantello.

<sup>2</sup> Tale associazione può assumere e sostenere il coordinamento tra le società e le associazioni mantello che le sono affiliate nonché con il DDPS.

### **Sezione 3: Partecipazione**

**Art. 8** Diritto di partecipazione

Alle attività volontarie fuori del servizio possono partecipare:

- a. i militari, sempre che abbiano assolto l'istruzione di base generale in una scuola reclute;
- b. gli ex militari, sempre che abbiano assolto una scuola reclute;
- c. i cittadini svizzeri, a partire dall'anno in cui compiono 15 anni fino a quando hanno assolto l'istruzione di base generale in una scuola reclute, ma al più tardi fino all'anno in cui compiono 22 anni (giovani).

**Art. 9** Limitazioni per i giovani

<sup>1</sup> I giovani non possono partecipare a:

- a. attività con armi e munizioni, se non hanno ricevuto la pertinente istruzione;
- b. attività che richiedono un'istruzione militare specifica;
- c. attività all'estero.

<sup>2</sup> Di regola non può essere organizzata alcuna attività volontaria fuori del servizio destinata unicamente ai giovani. Sono eccettuati i campionati nazionali per juniori.

## Sezione 4: Prestazioni della Confederazione

### Art. 10 Materiale dell'esercito, infrastruttura e personale specializzato

<sup>1</sup> Nei limiti delle sue possibilità, il DDPS mette a disposizione il materiale dell'esercito, l'infrastruttura e il personale specializzato, se:

- a. ciò corrisponde al campo d'attività degli organizzatori;
- b. gli organizzatori hanno a disposizione personale adeguatamente istruito.

<sup>2</sup> Il materiale dell'esercito, l'infrastruttura e il personale specializzato vengono messi a disposizione gratuitamente. In occasione di impieghi a favore di terzi, gli organizzatori sono tenuti a pagare gli emolumenti conformemente all'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 1998<sup>4</sup> sugli emolumenti per prestazioni.

### Art. 11 Indennità finanziaria

<sup>1</sup> L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività volontaria fuori del servizio autorizzata conformemente all'articolo 5 sono indennizzati annualmente dalla Confederazione nei limiti dei crediti stanziati.

<sup>2</sup> Le indennità sono versate alle associazioni mantello riconosciute. Le società militari riconosciute che non dipendono da alcuna associazione mantello sono indennizzate direttamente.

<sup>3</sup> Le indennità sono versate soltanto quando un'attività volontaria fuori del servizio autorizzata è stata organizzata in Svizzera.

<sup>4</sup> Le indennità devono essere impiegate a favore dei membri delle società e delle associazioni mantello, nonché a favore delle società e delle sezioni loro affiliate.

<sup>5</sup> Le indennità sono calcolate in base al numero:

- a. dei membri, aventi diritto di partecipare conformemente all'articolo 8, delle società e delle associazioni mantello riconosciute, nonché delle società e delle sezioni loro affiliate;
- b. dei militari che partecipano all'attività volontaria fuori del servizio, tenendo conto dell'importanza relativa dei differenti settori d'attività.

### Art. 12 Materiale privato e autoveicoli civili

<sup>1</sup> Per il materiale privato impiegato non è versata alcuna indennità.

<sup>2</sup> La Confederazione non si assume alcuna responsabilità per la perdita, la sostituzione o la riparazione di oggetti privati dell'equipaggiamento sportivo e di gara o di altro materiale privato.

<sup>3</sup> L'impiego di veicoli civili avviene a spese e a rischio delle società e delle associazioni mantello riconosciute, nonché delle società e delle sezioni loro affiliate.

<sup>4</sup> [RU 1999 662. RU 2006 4787 n. I 1]. Vedi ora l'O dell'8 nov. 2006 sugli emolumenti del DDPS (RS 172.045.103).

## Sezione 5: Assicurazioni

### Art. 13 Assicurazione infortuni

<sup>1</sup> I militari e gli ex militari che partecipano a un'attività volontaria fuori del servizio autorizzata o a un modulo d'istruzione conformemente all'articolo 4, sono assicurati presso l'assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

<sup>2</sup> I giovani che partecipano a un'attività volontaria fuori del servizio autorizzata o a un modulo d'istruzione conformemente all'articolo 4, devono essere assicurati contro gli infortuni nella misura in cui sussiste un rischio d'infortunio.

### Art. 14 Assicurazione responsabilità civile

Chi organizza un'attività volontaria fuori del servizio conformemente alla presente ordinanza deve, se sussiste un rischio d'infortunio o di responsabilità civile, assicurarsi contro le pretese in materia di responsabilità civile.

## Sezione 6: Misure amministrative

### Art. 15 Misure contro le società, le associazioni mantello e i loro membri

<sup>1</sup> Il DDPS può revocare il riconoscimento alle società e alle associazioni mantello, riconosciute conformemente all'articolo 6 della presente ordinanza, che non si sottomettono alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> L'Aggruppamento Difesa può prendere misure nei confronti delle società e delle associazioni mantello, nonché delle società e sezioni loro affiliate, che si oppongono alle istruzioni o la cui direzione amministrativa o tecnica, a più riprese, ha dovuto essere oggetto di reclami. Esso può:

- a. trattenere o revocare le prestazioni della Confederazione;
- b. non mettere più a disposizione il materiale dell'esercito e l'infrastruttura;
- c. fornire le munizioni soltanto contro pagamento anticipato o non fornirle più;
- d. non autorizzare più le attività.

### Art. 16 Misure contro l'organizzazione mantello

Il DDPS può revocare il riconoscimento all'organizzazione mantello conformemente all'articolo 7 della presente ordinanza, se quest'ultima non si attiene alle prescrizioni della presente ordinanza.

**Sezione 7:**<sup>5</sup> ...**Art. 17 e 18****Sezione 8: Disposizioni finali****Art. 19** Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 20** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>6</sup> sull'istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.

**Art. 21** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>5</sup> Abrogata dal n. II 36 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>6</sup> [RU **1999** 1323]